

N. 2006/2016 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
**TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott.ssa Laura Maione	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **2006/2016 R.G.** promossa da

**EMANUELE LAZZARINI** (C.F.: LZZMNL65E02G912G), residente in Portoferraio (LI), via Telemaco Signorini n.13, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giorgi Nicola Luigi (C.F.: GRGNLL69S24E202G) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mazzoli in Firenze, via G. Pagnini n. 28

*ATTORE*

contro

**FULVIO TOMASETTA** (C.F.: TMSFLV53B15F839Q) residente in Campo nell'Elba (LI), via della Greppa n. 280,

**STELLA MARINA S.R.L.** (C.F. e P. I.V.A.: 01634740490) in persona del suo amministratore unico Fulvio Tomasetta, con sede legale in Portoferraio (LI), via Vittorio Emanuele II n. 1,

entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Malipiero, presso il cui studio in Bologna (B), via Castiglione n. 41 è elettivamente domiciliato



## CONVENUTI

## CONCLUSIONI

All'udienza del 14.12.2021 parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, mentre parte convenuta ha reso noto che nelle more del giudizio il Lazzarini è deceduto e che ha subito un'espropriazione delle quote conclusasi con l'assegnazione delle stesse, conseguendone la cessazione della materia del contendere o il venir meno della capacità sostanziale dell'attore; pertanto, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; in via subordinata si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

ATTORE: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato accertare e dichiarare, per i motivi e le causali indicate in parte narrativa:*

a) *la risoluzione del contratto di cessione di quote del 16 giugno 2009 a rogiti Notaio D. Morelli di Piombino, rep. 80.425 / 22742, oppure in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di risoluzione:*

a.1) *la condanna del sig. Tomasetta all'adempimento dell'obbligo di subentrare nelle garanzie ipotecarie fornite alla Banca MPS, nonché in quelle fideiussorie, a tal fine fissando la somma di € 3.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;*

a.2) *la condanna all'adempimento del sig. Tomasetta dell'obbligo di ridurre la quota di capitale del suddetto mutuo in ragione di € 150.000,00 ovvero in alternativa, da scegliersi nel termine assegnando dal giudice, dell'obbligo di corrispondere in ragione della quota capitale pari a € 150.000,00 le rate fino a scadenza del mutuo, a tal fine fissando la somma di € 3.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; a.3) la condanna del sig. Tomasetta al risarcimento dei danni provocati all'attore con il suo inadempimento e per l'effetto, fra l'altro, a reintegrarlo delle somme versate alla banca mutuante in conseguenza dell'inadempimento del medesimo convenuto, oltre rivalutazione e interessi, nella misura che emergerà in corso di causa;*

b) *la simulazione assoluta del contratto di cessione della quota pari all'1% del capitale sociale, di cui alla scrittura privata autenticata del 26 ottobre 2009, del notaio Sabrina Naldi rep. n. 11595/3377 con condanna al pagamento delle spese di lite.”*



CONVENUTO: “*Voglia il Tribunale adito:*

- *in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza a giudicare in ragione della clausola statutaria sub. 35 (statuto Stella Marina srl, in atti) che obbliga le parti alla compromissione in arbitri di ogni questione tra soci e tra soci e società; i*
- *n via preliminare(subordinata): accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire in capo all'attore Emanuele Lazzarini, dichiarando inammissibile ed improponibile la domanda;*
- *nel merito (in via di ulteriore subordine), per la denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni di natura pregiudiziale e preliminare: respingere, comunque, ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto; con condanna dell'attore Emanuele Lazzarini per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e del legale Avv. Nicola Luigi Giorgi per il combinato disposto di cui agli artt. 88,89 e 92 cpc al rimborso delle spese ed al risarcimento del danno, nella misura da stabilirsi anche in via equitativa; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, compresi quelli per la fase cautelare e di quella di reclamo.”*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore nell'atto di citazione ritualmente notificato ha esposto che in data 05.06.2009 è stata costituita la società Stella Marina s.r.l. da Emanuele Lazzarini e Debora Paolini, i quali ne erano amministratori ed il cui capitale sociale di € 100.000,00 veniva liberato per € 2.000,00 (€ 1.000,00 cadauno) dai due soci persone fisiche (detenendo ognuno l'1% del capitale), mentre il residuo capitale veniva sottoscritto dalla società Sette Terre s.a.s. di Emanuele Lazzarini & C. - a sua volta partecipata dai medesimi Lazzarini e Paolini per, rispettivamente, il 92% e l'8% - con il conferimento del complesso aziendale gestito sotto l'insegna “Ristorante Stella Marina”, il cui valore veniva indicato in € 600.065,00; in questo modo, Stella Marina s.r.l. succedeva alla precedente società in accomandita semplice in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, assunti dall'impresa individuale.

Essendo pendente la separazione fra i coniugi Lazzarini, con atto del 16.06.2009 sono state compiute le seguenti cessioni delle quote della Stella Marina s.r.l.: il 99% del capitale sociale (detenuto per il 98% da Sette Terre s.a.s. e per l'1% dalla Paolini), pari al valore nominale di € 99.000,00, è stato ceduto per € 50.000,00 a Fulvio Tomasetta e



N. R.G.

4/12

per € 49.000,00 allo stesso Lazzarini, così che Lazzarini e Tomasetta sono diventati soci paritetici della società Stella Marina s.r.l.. Il relativo prezzo di cessione, pari ad € 599.065,00 è stato dichiarato già ricevuto per € 300.000,00, mentre i restanti € 299.065,00 avrebbero dovuto essere corrisposti dai cessionari entro il 30 settembre 2009.

Lo stesso 16.06.2009, Lazzarini, Tomasetta e Paolini hanno contemporaneamente concluso un ulteriore accordo mediante scrittura privata, con la quale il Tomasetta liquidava la Paolini e si assumeva molteplici obbligazioni nei confronti del Lazzarini. L'attore sostiene che tali obblighi assunti *ex art. 4* della scrittura non sono stati adempiuti dal Tomasetta e da tale inadempimento ne discende la risoluzione del contratto di cessione di quote con conseguente retrocessione della partecipazione di Stella Marina s.r.l. allo stesso Lazzarini, allora socio della s.a.s..

Con ulteriore contratto del 26 ottobre 2009, Lazzarini ha ceduto a Tomasetta l'1% del capitale di Stella Marina s.r.l. per il valore nominale di € 1.000,00; tuttavia l'attore ne lamenta la simulazione assoluta avendo le medesime parti contestualmente redatto una controdeklarazione in cui danno espressamente atto *“di non volere che l'atto di cui alla premessa produca effetto alcuno ...”*.

I convenuti Fulvio Tomasetta e la società Stella Marina s.r.l. si sono costituiti congiuntamente in data 25/03/2016, sollevando in via pregiudiziale l'incompetenza del tribunale adito per l'esistenza della clausola compromissoria in relazione ai rapporti societari (art. 35 statuto Stella Marina s.r.l.).

Inoltre, in via preliminare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire dell'attore, poiché in forza del decreto ingiuntivo n. 1064/2013, emesso dal tribunale di Livorno in data 09/06/2014 (doc. 5 fasc. conv.), con il quale il Lazzarini è stato condannato a pagare in favore del Tomasetta la somma di € 65.000,00, quest'ultimo ha proceduto al pignoramento delle quote sociali di partecipazione del Lazzarini nella Stella Marina s.r.l. e nella Napoleone s.r.l.; poiché in base all'articolo 2471 *bis* c.c. nel caso di pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 c.c., i diritti di voto ed amministrativi devono essere esercitati dal custode.



N. R.G.

5/12

Nel merito, parte convenuta sostiene che la cessione di quote è stata formalizzata con l'atto pubblico, mentre il mutuo a cui si fa riferimento nella scrittura provata è stato escluso in quanto personale del Lazzarini; ha, inoltre, affermato di aver adempiuto a tutti gli obblighi nascenti dalla cessione di quote mediante i pagamenti effettuati alla Paolini ed alla Sette Terre nonché mediante ingenti prestiti personali concessi allo stesso Lazzarini, anche ai fini del pagamento del suddetto mutuo, come dal medesimo dichiarato in una scrittura privata in cui ha affermato di essere debitore del Tomasetta. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, quindi, l'amministrazione della società è stata affidata al Tomasetta, mentre al Lazzarini è stata trasferita la conduzione dei locali e dell'azienda per il tramite di una nuova società, la Napoleone s.r.l. che, tuttavia, si è rivelata inadempiente al pagamento dei canoni di affitto, tanto che la Stella Marina s.r.l. si è vista costretta ad agire per ottenere la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda ed il rilascio del locale, giungendo allo sfratto nel mese di gennaio del 2015.

Tomasetta evidenzia inoltre come a fronte del danneggiamento e della distruzione del bene aziendale che il Lazzarini aveva in conduzione e gestione tramite la Napoleone s.r.l., ha dovuto sporgere denuncia. Pertanto, Stella Marina s.r.l. ha dovuto provvedere al ripristino dei luoghi con conseguente aggravio per il capitale sociale, che è stato ripristinato con una delibera di aumento sottoscritta dal solo Tomasetta.

Sulla simulazione del contratto di cessione della quota pari al 1%, parte convenuta evidenzia come la controdichiarazione sottoscritta dalle parti non mirasse a rendere priva di effetti la cessione, ma ad affidare al Tomasetta il controllo effettivo sulla quota e l'esercizio dei relativi diritti sulla base delle istruzioni del Lazzarini e prevedeva altresì che la quota sarebbe stata ritrasferita al Lazzarini ove quest'ultimo ne avesse fatto richiesta, cosa che non è avvenuta.

Parte convenuta rileva infine un uso strumentale e speculativo dei mezzi della giustizia da parte dell'attore e del suo difensore, ravvisandone la grave responsabilità *ex artt.* 92 e 96 c.p.c..

\*

Essendo la causa ritenuta documentale, le parti con memorie *ex art.* 183, comma 6 c.p.c. non hanno articolato mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione,



N. R.G.

6/12

il 09.11.2017 il g.i. ha rinviato la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è definitivamente tenuta il 14.12.2021.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### In ordine al decesso di parte attrice

Preliminarmente, occorre evidenziare che all'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della parte convenuta ha dichiarato che l'attore Emanuele Lazzarini è deceduto e che l'espropriazione delle quote si è conclusa con l'assegnazione delle stesse ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere od il venir meno della capacità sostanziale dell'attore; il g.i. ha quindi concesso il deposito del provvedimento emesso dal tribunale di Livorno.

La disciplina relativa all'ipotesi di morte della parte costituita la si rinviene nell'art. 300 c.p.c., in base al cui primo comma *“se uno degli eventi previsti dall'art. 299 si verifica nei riguardi della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”*.

Tale previsione è stata tradizionalmente intesa nel senso della non automaticità dell'interruzione del processo al mero verificarsi dell'evento concernente la parte costituita in giudizio a mezzo di difensore, essendo rimessa alla scelta tecnica di quest'ultimo la decisione sull'opportunità di far assumere o meno rilevanza all'interno del giudizio dell'evento. Peraltro, proprio la presenza del difensore della parte assicura, a tutela della stessa, sia il rispetto del principio del contraddittorio sia lo svolgimento delle attività difensive volte ad un'efficace tutela della parte rappresentata.

Sul punto, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale l'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita (cfr. *Cass. 9480/2014*).

Pertanto, in mancanza di detta dichiarazione da parte del difensore della stessa parte, è come se l'evento non si fosse verificato, come ribadito dalle Sezioni Unite anche ai fini della riattivazione del giudizio o della proposizione dell'impugnazione (cfr. *Cass. S.U., n. 15295/2014*).



N. R.G.

7/12

Nel caso di specie, quindi, poiché l'evento morte che ha interessato l'attore è stato comunicato solo dal difensore della controparte, non rileva ai fini della decisione.

In ordine all'eccezione di incompetenza dell'adito tribunale delle imprese

Parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale delle imprese in favore di una decisione arbitrale stante la sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto della società Stella Marina s.r.l..

In base al suddetto articolo *“qualunque controversia, dipendente dal rapporto sociale, tra la società e i soci, e tra i soci stessi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione soltanto di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro ...”*.

Ne consegue che oggetto della competenza di riserva arbitrale attiene solo ai rapporti tra la società ed i soci e tra i soci stessi per questioni relative al contratto sociale, restandone esclusa qualsiasi altra pretesa, tra cui i rapporti obbligatori che, sebbene intercorrano tra gli stessi soci, derivano dal trasferimento di quote sociali o da altre fonti contrattuali.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr. *Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2019, n. 3795*).

La presente azione è stata introdotta al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di cessione quote del 16.06.2009 con conseguente risarcimento dei danni e la simulazione della scrittura privata autenticata del 26.10.2009, in disparte, quindi, questioni relative ai rapporti tra i soci.

Pertanto, tale eccezione deve essere respinta.

In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore – La domanda di risoluzione per inadempimento

Parte convenuta ha altresì evidenziato come, a seguito del procedimento di esecuzione mobiliare instaurato dal Tomasetta nei confronti del Lazzarini, con il quale gli ha pignorato le quote sociali di partecipazione nella Stella Marina s.r.l. e nella Napoleone s.r.l., con conseguente nomina del creditore precedente come custode, ai sensi dell'art.



N. R.G.

8/12

2471 *bis* c.c., che richiama il 2352 c.c., deve essere quest'ultimo ad esercitare i relativi diritti di voto ed amministrativi, derivandone l'avversa mancanza di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

Peraltro, come emerge dal documento da ultimo depositato previa autorizzazione del giudice, con provvedimento del 29.01.2020, il tribunale di Livorno, nel suddetto procedimento esecutivo mobiliare n. 2284/2014 r.g., ha disposto quanto segue: *“asigna al creditore procedente Fulvio Tomasetta la quota sociale pignorata di titolarità del debitore esecutato Emanuele Lazzarini nella Società Stella Marina s.r.l. al valore indicato di € 88.000,00 a parziale soddisfazione del credito e delle spese della procedura da soddisfare in prededuzione come sopra quantificate.”* (doc. allegato alla comparsa conclusionale convenuto).

A ciò parte attrice ha replicato che agisce non al fine di esercitare diritti ricollegabili alla quota sociale della Stella Marina s.r.l. oggetto di pignoramento, bensì per la risoluzione di un contratto di compravendita avente ad oggetto tutt'altra quota della medesima società.

Il Lazzarini assume che a fronte dell'inadempimento della scrittura privata del 16.06.2009 da parte del Tomasetta, con cui le parti hanno inteso integrare il contestuale atto di cessione quote in ordine al pagamento dei corrispettivi, debba essere dichiarata la risoluzione di quest'ultimo contratto, ossia della cessione quote, conseguendone la retrocessione all'allora socio della s.a.s., lo stesso Emanuele Lazzarini, in ragione della sua quota di partecipazione detenuta in detta società.

È pacifico, in quanto documentalmente comprovato e non contestato dalle parti, che il 16.06.2009 sono stati stipulati sia l'atto notarile di cessione delle quote che l'ulteriore scrittura privata. Tuttavia, le parti contrattuali sono diverse e pur volendo riconoscere al secondo la natura di atto negoziale funzionalmente collegato al primo, occorre tenerli distinti.

L'atto di cessione quote, del quale si chiede la risoluzione, è stato stipulato tra Emanuele Lazzarini e Fulvio Tomasetta da un lato in qualità di cessionari e Sette Terre s.a.s. e Debora Paolini dall'altro quali cedenti, con l'intervento di Stella Marina s.r.l., in persona degli amministratori Lazzarini e Paolini (doc. 3 fasc. attore).

La scrittura privata, invece, è stata sottoscritta da Lazzarini, Tomasetta e Paolini (doc. 5 fasc. attore).



N. R.G.

9/12

Legittimata attiva a chiedere la risoluzione contrattuale *ex art.* 1453 c.c. è solo la parte a danno della quale si è verificato l'inadempimento, quando, dal canto suo, questa sia pronta ad eseguire la propria prestazione o l'abbia già eseguita.

Nel caso di specie, nel contratto di cessione le parti che avrebbero qualcosa di cui dolersi sarebbero i cedenti per non aver ricevuto l'interesse del corrispettivo previsto per la cessione.

Tuttavia, la Paolini nulla ha mai lamentato.

Quanto alla Sette Terre s.a.s., occorre evidenziare che, in disparte la riconoscibilità della qualità di successore in capo al Lazzarini a seguito di scioglimento e cancellazione della società dal registro delle imprese, il convenuto Tomasetta ha dimostrato di aver versato nei confronti della società l'importo pattuito ed oltre. Invero, è agli atti una serie di assegni intestati alla Sette Terre s.a.s. emessi in date successive al 16.06.2009, per complessivi € 357.407,37 (doc. 9), da cui poter desumere, quindi, in assenza di diversa imputazione, l'avvenuto adempimento del contratto di cessione quote.

Conseguentemente, non si rinvergono i presupposti per l'invocata risoluzione dell'atto pubblico stipulato in data 16.06.2009.

In virtù del principio della ragione più liquida, non appare necessario indagare oltre in ordine ai rapporti intercorrenti tra il Lazzarini ed il Tomasetta.

Il contratto di cui si chiede la risoluzione, ossia la cessione delle quote da Paolini e SetteTerre s.a.s. a Lazzarini e Tomasetta è stato adempiuto, essendo pacifico il trasferimento delle quote da un lato ed il pagamento ai cedenti dall'altro.

Si ribadisce che la cessione delle quote è stata sottoscritta dalla società Sette Terre s.a.s. e solo questa può chiedere la risoluzione per inadempimento; peraltro, l'attore ha indicato di agire anche in qualità di successore di Sette Terre s.a.s. solo nelle comparse conclusionali. Ad ogni modo, dagli atti emerge come Tomasetta abbia corrisposto sia alla Paolini in quanto incontestato, sia alla Sette Terre poiché documentalmente comprovato, l'importo previsto in sede contrattuale.

Le ulteriori questioni attinenti ai rapporti intercorrenti tra le parti non rilevano ai fini della domanda proposta. Qualunque inadempimento possa essere contestato in ordine alla scrittura privata è irrilevante, in quanto è stata stipulata da soggetti diversi rispetto



N. R.G.

10/12

a quelli che hanno sottoscritto il contratto di cessione quote, né quest'ultimo può essere inficiato dalle vicende concernenti i rapporti personali tra Tomasetta e Lazzarini.

In ordine alla simulazione assoluta del contratto di cessione della quota dell'1% di Stella Marina s.r.l.

Il 26 ottobre 2009 l'attore ed il Tomasetta hanno stipulato altresì un contratto di cessione, dal primo in favore del secondo, avente ad oggetto la quota dell'1% del capitale di Stella Marina s.r.l., per il valore nominale di € 1.000,00, così da far diventare Tomasetta socio al 51% della suddetta s.r.l. (doc. 11 fasc. attore).

Tuttavia, con contestuale controdiplomazia le parti hanno dato atto *«di non volere che l'atto di cui alla premessa produca effetto alcuno e di volere pertanto che la quota sociale di cui sopra, con tutti i diritti connessi alla medesima, resti nella piena ed esclusiva titolarità del signor LAZZARINI EMANUELE, cui andranno devoluti gli utili relativi e che deciderà dell'esercizio dei relativi diritti societari, dovendosi pertanto – in riferimento ad essa – il Signor TOMASETTA FULVIO attenere alle istruzioni del Signor LAZZARINI EMANUELE. Il Signor TOMASETTA FULVIO dovrà ritrasferire al Signor LAZZARINI EMANUELE la quota in oggetto ove quest'ultimo gliene faccia richiesta»* (doc. 12 fasc. attore).

Pertanto, l'attore ha chiesto che sia dichiarata la simulazione assoluta del negozio, con conseguente retrocessione della quota in suo favore.

Il convenuto ha contestato che tale controdiplomazia mirasse a rendere del tutto priva di effetti la cessione, attribuendole invece la funzione di affidare al Tomasetta il controllo effettivo sulla quota e l'esercizio dei relativi diritti, seppur sulla base delle istruzioni del Lazzarini.

Ha altresì evidenziato come l'attore non abbia mai chiesto che la quota gli venisse ritrasferita ed ha comunque eccepito che, afferendo la questione al rapporto societario, ricadrebbe nella pregiudiziale incompetenza in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 35 dello Statuto.

Le difese di parte convenuta non convincono.

Premessa l'inoperatività della clausola compromissoria, come già indicato, Tomasetta non ha contestato di aver sottoscritto né l'atto di cessione né la coeva controdiplomazia, essendosi limitato ad affermare che quest'ultima era funzionale a



regolare i rapporti interni tra i due amministratori e che, comunque, il Lazzarini non aveva mai chiesto la retrocessione della quota in suo favore.

È pacifico, quindi, che le intenzioni delle parti fossero quelle di simulare la cessione della quota dell'1% da Lazzarini a Tomasetta, affinché quest'ultimo potesse figurare come socio al 51%.

Ne consegue, pertanto, che il suddetto contratto di cessione è nullo.

\*

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.

Rilevato che parte attrice è soccombente in ordine alla prima domanda e vittoriosa in ordine alla seconda, si ritiene di dover effettuare una compensazione parziale delle spese da calcolare in base al valore della domanda accolta.

Quindi, sulla base dei parametri di cui al d.m. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 37 dell' 8/3/2018, in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di cessione quote del 16.06.2009, si ritiene opportuno applicare i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, per cui l'attore dovrebbe essere condannato a pagare in favore del convenuto € 8.030,00; in ordine alla domanda di simulazione assoluta del contratto di cessione dell'1% delle quote, si ritiene opportuno applicare i valori medi dello scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, per cui il convenuto dovrebbe essere condannato a pagare in favore dell'attore € 440,00.

Parte convenuta ha altresì chiesto la condanna dell'attore Emanuele Lazzarini per responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c. e del legale avv. Nicola Luigi Giorgi per il combinato disposto di cui agli artt. 88, 89 e 92 c.p.c. al rimborso delle spese ed al risarcimento del danno.

Tuttavia, la domanda di risarcimento *ex art.* 92 c.p.c. deve essere respinta in quanto carente in ordine alla quantificazione del danno subito, né si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..

Devono altresì essere liquidate le spese della fase cautelare, sia di primo che di secondo grado, essendo entrambe state rimesse al merito, che hanno visto l'attore soccombente.

**P.Q.M.**



N. R.G.

12/12

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di cessione di quote di Stella Marina s.r.l. del 16 giugno 2009 a rogiti Notaio D. Morelli di Piombino, rep. 80.425 / 22742;
- accerta la simulazione assoluta del contratto di cessione della quota pari all'1% del capitale sociale di Stella Marina s.r.l., di cui alla scrittura privata autenticata del 26 ottobre 2009, del notaio Sabrina Naldi rep. n. 11595/3377;
- condanna Emanuele Lazzarini a rimborsare a Fulvio Tomasetta ed a Stella Marina s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.590,00 (8.030,00 – 440,00) per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna altresì Emanuele Lazzarini a rimborsare a Fulvio Tomasetta ed a Stella Marina s.r.l. le spese di lite delle fasi cautelari di primo e secondo grado, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 5 aprile 2022

Il Giudice Relatore

dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

